

Ex buttafuori, sicurezza e società

È probabile che dal titolo del presente contributo il lettore si ponga la domanda in merito a cosa hanno a che fare gli ex buttafuori con la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ebbene, per capire se e cosa hanno a che fare gli ex buttafuori con la sicurezza nei luoghi di lavoro, sono necessarie alcune preliminari puntualizzazioni.

I buttafuori sono così chiamati coloro i quali in virtù della loro prestanza fisica erano incaricati, in genere dai gestori di locali notturni, per svolgere (un'imprescindibile) attività di Security all'interno di detti locali; la stessa esegesi del termine buttafuori già da un'idea del loro reale impiego e liceità. Infatti, secondo una definizione comune, per buttafuori ci si riferisce a: «Persona, solitamente robusta e muscolosa, che in alcuni locali notturni ha l'incarico di allontanare i clienti rissosi o molesti» (cfr. Treccani).

Ciò detto, riguardo all'aumento di problematiche sociali e giuridiche che nel tempo si sono venute a creare in tali ambienti di divertimento, il legislatore decide di regolare quest'attività attraverso due provvedimenti: 1) la Legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, per quanto riguarda l'oggetto del presente contributo cfr. Articolo 3, commi 7-13); 2) il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009 (Ministero dell'Interno).

Pertanto dal nuovo quadro normativo (del resto mai in passato il legislatore si era occupato di tale figura professionale) emergono due elementi che poi permettono tutta una serie di altre riflessioni: a) un inquadramento giuridico di questa nuova figura definita non più buttafuori ma «personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti»; b) per esercitare in tali ambiti è necessario frequentare uno specifico corso di abilitazione professionale, al termine del quale va superato un esame dinanzi apposita commissione.

Non più dunque una figura per certi versi ambigua, ma un soggetto in grado di poter far fronte a tutta una serie di eventuali problematiche che possono verificarsi nel corso dello svolgimento di una qualsiasi manifestazione ad alta presenza di avventori.

Tuttavia, specifica l'art. 3 c. 7 cpv, Legge 15 luglio 2009, n. 94: «L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche». Ciò significa che l'addetto non è un pubblico ufficiale, né incaricato di pubblico servizio e nemmeno una guardia giurata. In sintesi, per essere espliciti, anche in servizio è un comune cittadino.

Tornando al corso di abilitazione professionale, tra le discipline che sono previste all'interno del piano degli studi, c'è anche quella inerente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti, l'art. 3 del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009, prevede che «Il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di controllo, da organizzarsi a cura delle Regioni, ha ad oggetto le seguenti aree tematiche: (omissis)

conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» (omissis).

Il successivo articolo 5 del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009, in tema di impiego del personale addetto ai compiti di controllo preliminare, comma 1 lett. a. 2, stabilisce che il personale deve adottare «ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento».

Mentre in tema di controlli all'interno del locale, lett. c. 1, si parla dell'attività «generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati». Non solo, perché l'ultimo capoverso della norma stabilisce che: «Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione».

Ebbene, se l'obiettivo del legislatore è di responsabilizzare i gestori di detti locali ma anche i soggetti chiamati a svolgere attività di Safety e Security, tutto ciò a tutela dell'incolumità degli avventori presenti, le domande da porsi sono almeno due: 1) come dovrebbe comportarsi il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, proprio alla luce del richiamato impianto normativo, se all'interno di un locale rileva, per esempio, l'assenza degli estintori oppure che gli stessi non sono in regola con la data di revisione periodica? 2) Per caso, a proposito del suddetto esempio, detto personale, ha l'obbligo di segnalare «alle Forze di polizia e alle altre Autorità» la violazione del rispetto delle disposizioni stabilite?

Domande legittime, ma dalle risposte non altrettanto scontate.

Punto primo: sembra, seppur con una certa forzatura interpretativa, che la norma lasci intendere che il «personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti» sia una sorta di Security Manager; dal quale si pretende che si attivi per l'immediata segnalazione alle Autorità in merito ad eventuali inosservanze rispetto alle disposizioni, prescrizioni, regole, eccetera.

Punto secondo: viceversa, la norma non lascia scampo a equivoci nel ritenere che allo stesso personale non sia riconosciuta alcuna attribuzione di pubbliche qualifiche.

Punto terzo: l'articolo 333 del Codice di procedura penale (Denuncia da parte di privati), stabilisce che «Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia»; appunto, perseguibile di ufficio, e può, non deve. E comunque per il privato sussiste l'obbligo quando, per esempio, si è a conoscenza di reati contro lo Stato, come terrorismo e stragi, ma non solo.

Punto quarto: riguardo a quest'ultima considerazione, l'articolo 364 del Codice penale (Omessa denuncia di reato da parte del cittadino), stabilisce che «Il cittadino che avendo avuto notizia di un delitto contro la

personalità dello Stato [...] non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità [...] è punito con la reclusione [...]».

Ebbene, secondo il mio punto di vista, da tutto ciò si desume che riguardo all'illustrato impianto normativo del 2009 c'è qualcosa che non torna sotto più profili, non da ultimo di natura costituzionale. Anche perché, del resto, come noto, neanche il preposto, piuttosto che il responsabile o l'addetto del servizio di prevenzione e protezione (figure previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), ha l'obbligo di riferire all'Autorità in merito a eventuali inosservanze di norme o disposizioni del tipo di quelle portate qui ad esempio.

Dott. Marco LILLI

Questo articolo è stato pubblicato in [Sociologia Contemporanea](#) e taggato come [11A15](#) il [23/07/2015](#)